

n. 105/2019 C.P.

**IL TRIBUNALE di ROMA  
SEZIONE XIV FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Antonino P. La Malfa

presidente

Angela Coluccio

giudice

Claudio Tedeschi

giudice - relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.2021 e all'esito dell'esame degli atti, osserva.

**1.**

Con ricorso depositato il 29 novembre 2019

, con sede legale in

Roma,

- di seguito 'M.T.' o anche 'proponente' -

ha presentato una domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall..

Il Tribunale con decreto del 12-13 dicembre 2019 ha concesso il termine di 60 giorni – successivamente prorogato, su istanza della medesima proponente, al 31 marzo 2020 – per il deposito della proposta definitiva o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, designando il commissario giudiziale nella persona del dott. Carlo Ravazzin.

A causa dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia 'Covid-19', il termine è stato poi sospeso, ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e, su istanza della proponente, è stato nuovamente prorogato al 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.l. n. 23/2020.

La società ricorrente ha, quindi, depositato la domanda di concordato preventivo, il piano e i documenti previsti dalla legge, comprese la relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall., redatta dal Dott. Marco Costantini oltre che relazione ex art. 160, comma 2, l.fall., redatta dal dott. Alberto Dello Strologo.

**2.**

Alla data del 2.12.2019 l'attivo patrimoniale della proponente ammontava a complessivi euro 41.633.986 e risultava composto principalmente da:

-immobilizzazioni materiali per euro 6.008.000, rappresentate dalla nave da diporto mobili e arredi;

-immobilizzazioni finanziarie per euro 11.423.510, per i finanziamenti attivi effettuati in favore della controllante

-crediti per euro 24.202.203, vantati nei confronti dei clienti (per euro 713.178) e di ' (per euro 23.150.035), dell'erario (per euro 102.721) e dell'ex amministratore per azione di responsabilità in corso (per euro 215.969);

-disponibilità liquide per euro 272,00;.

Il passivo patrimoniale si sostanzava in euro 121.851.955, integrato principalmente da esposizioni di natura tributaria.

I debiti complessivi ammontavano ad euro 103.639.820, di cui euro 75.366.445 nei confronti dell'erario; risultavano, inoltre, appostati fondi per complessivi euro 18.212.135.

L'attivo concordatario era stato stimato in euro 57.617.490,00, di cui 41.633.986 costituito da risorse proprie della proponente ed euro 15.983.504 derivanti da apporto esterno di liquidità fornito da \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Il passivo concordatario era stato determinato in euro 103.639.820, di cui euro 1.587.148 per oneri prededucibili, euro 71.411.642 per creditori con privilegio generale, euro 20.728.700 per creditori con privilegio speciale ed euro 9.912.330 per creditori chirografari.

**3.**

La proposta di concordato suddivideva il ceto creditorio chirografario in tre classi così differenziate:

'classe I – crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate degradati a chirografo';



'classe II – crediti privilegiati dell'Agenzia delle Dogane degradati a chirografo';

'classe III – crediti chirografi';

e, prevedeva, quindi, la devoluzione dell'attivo concordatario alla soddisfazione dei creditori, secondo le seguenti misure e pertinente tempistica:

-100% dei debiti prededucibili entro 6 mesi dall'omologa del concordato;

-100% dei debiti privilegiati, diversi dai debiti erariali, entro 12 mesi dall'omologa del concordato;

-100% dei crediti per Ires, Irpef, Ritenute, Irap, imposte agevolate e sostitutive e relative sanzioni ed interessi, nonché il pagamento fino alla concorrenza di € 28.730.764, dei debiti per Iva e relative sanzioni ed interessi, in 10 rate semestrali, partire da 6 mesi dall'omologa del concordato ed entro i successivi 5 anni, in conformità alla proposta di "transazione fiscale";

-26% dei debiti erariali degradati a chirografo per IVA e Imposta di Registro, nonché relative sanzioni ed interessi, come previsto nella proposta di "transazione fiscale", in 10 rate semestrali (classe I);

-26% dei debiti erariali degradati a chirografo per accise, nonché relative sanzioni ed interessi, come previsto nella proposta di "transazione fiscale", in 10 rate semestrali (classe II);

-25% degli altri debiti privilegiati degradati al chirografo e chirografari ab origine per metà dopo 4 anni e per metà dopo 5 anni dall'omologa del concordato (classe III).

Il completo adempimento della proposta era programmato entro il primo semestre 2026, ipotizzando che l'omologazione del concordato intervenisse entro la data del 30 giugno 2021.

Alla proposta accedeva il piano, di "tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna", per il quale le risorse per adempiere alla proposta concordataria, pari a complessivi euro 57.617.490, sarebbero dovute derivare da:

a) liquidazione del patrimonio di essa proponente per euro 41.633.986, articolata nel seguente modo:

-alienazione del mobilio e degli arredi in sua disponibilità;

-incasso del credito elargito a \_\_\_\_\_ nei tempi e modi riportati in impegno a firma della debitrice;

-esazione dei crediti affermati nei confronti di \_\_\_\_\_ nei tempi e modi riportati in proposta di adempimento a firma della debitrice;

-alienazione della 'imbarcazione

-incasso di ulteriori crediti 'di minor valore';

b) finanza esterna apportata dalla controllante \_\_\_\_\_, per euro 15.983.504 nei tempi e modi riportati dichiarazione di impegno a sua firma;

Il componimento della debitoria di natura erariale era stato oggetto di relative proposte di trattamento presentate ai sensi dell'art. 182 *ter* l.fall. ad 'Agenzia delle Entrate', ad 'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli' e ad 'Agenzia delle Entrate Riscossione'; accedeva, a tale ipotesi di definizione del debito, relazione *ex art.* 160, comma 2, l. fall. redatta dal dott. Alberto Dello Strologo di incapienza dei beni su cui gravava il privilegio speciale per il soddisfo integrale del credito garantito.

Quanto alla liquidazione del patrimonio della proponente, le risorse finanziarie, come detto, avrebbero dovuto essere generate dall'incasso dei crediti e dalla cessione degli asset societari, in particolare tramite:

-la vendita dei mobili e arredi al prezzo stimato di euro 8.000,00 entro dicembre 2021, nonché della nave \_\_\_\_\_ al prezzo stimato di euro 6.000.000, entro giugno 2024, con le modalità prescritte dall'art. 182 l.fall.;

- l'incasso del credito vantato nei confronti della controllante \_\_\_\_\_ per euro 11.423.510 in quattro rate semestrali di importo variabile con l'ultima avente

scadenza al 15.12.2022;

- l'incasso dei crediti verso clienti al 31.12.2016, dell'importo stimato di euro 713.178,00, entro giugno 2026;

- l'incasso dei crediti verso \_\_\_\_\_ per euro 23.150.035 in cinque rate annuali con l'ultima scadenza al dicembre 2025;

- il realizzo dei crediti tributari per euro 102.721 mediante compensazione con pari quota parte dei debiti tributari oggetto della proposta ex art. 182-ter l.fall. entro giugno 2026.

- l'incasso del credito stimato in euro 215.969 derivante dall'azione risarcitoria nei confronti dell'ex amministratore, entro giugno 2026;

- l'incasso del credito di euro 20.300 per rimborso di depositi cauzionali vantato nei confronti di \_\_\_\_\_, entro dicembre 2021.

Quanto, invece, alla finanza esterna, \_\_\_\_\_ in data 28 agosto 2019 aveva espresso impegno irrevocabile, e condizionatamente all'intervento di omologa del concordato preventivo entro il 31 dicembre 2021, a fornire le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento per un importo di euro 15.983.504. In particolare, la provvista avrebbe dovuto essere generata da:

- la vendita degli immobili su cui è stato iscritto un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. in favore della proponente per un ricavato complessivo stimato di euro 17.032.000;

- l'acquisto del 100% del capitale sociale di \_\_\_\_\_ e la successiva alienazione della partecipazione dalla stessa detenuta in \_\_\_\_\_ per un valore stimato di euro 30.000.000;

- in caso di insufficienza, era, poi ulteriormente prevista la vendita della partecipazione totalitaria in \_\_\_\_\_ per un valore stimato di euro 4.200.000.

4.

Il tribunale ha riscontrato nella proposta di concordato, nel piano ad essa accedente e nella pertinente asseverazione ex art. 161, comma 3, l. fall. alcuni profili di criticità che avrebbero potuto negativamente condizionarne l'ammissione.

Ha rilevato, in particolare, che:

4.a

Sulla scorta della documentazione versata in atti, risultava che la proponente era stata destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Roma, in data 4.10.2019, per euro 18.003.644,72. Il decreto era stato emesso nell'ambito di procedimento penale relativo all'omesso versamento di ritenute alla fonte e IVA per gli anni 2014, 2015 e 2016. L'importo oggetto di sequestro era stato, poi, ridotto dal Tribunale di Roma in sede di riesame ad euro 6.618.619,26, poiché era già pendente dinanzi al Tribunale di Padova altro procedimento penale in relazione ai medesimi fatti, nell'ambito del quale era già stato disposto ed eseguito altro sequestro. La proponente nella domanda concordataria depositata il 31.08.2020 aveva sostenuto che il sequestro disposto dal G.I.P. di Roma non aveva avuto alcuna esecuzione poiché il procedimento era stato trasferito, per competenza territoriale, alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, ove sarebbe tuttora pendente. Poiché il G.I.P. presso il Tribunale di Padova non aveva emesso alcun altro provvedimento, avrebbe dovuto ritenersi che il sequestro avesse perso efficacia, in applicazione del principio di cui all'art. 27 c.p.p., ai sensi del quale le misure cautelari adottate dal giudice, che si dichiarano in seguito incompetente, cessano di avere effetto qualora non reiterate dal giudice competente (cfr. integrazione di domanda di concordato preventivo del 31.08.2020, pag. 48). Sul punto la proponente aveva prodotto un parere legale per il quale l'appostazione di un vincolo di indisponibilità sul proprio attivo, già oggetto di impegno di versamento in forza di transazione fiscale, avrebbe determinato un'illegittima duplicazione del prelievo tributario ed aveva, quindi, concluso sostenendo che "un vincolo di indisponibilità sul patrimonio di

onde soddisfare il provvedimento di sequestro preventivo ordinato dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma conduca ad indubbe criticità, di ordine sistematico e sostanziale" (cfr. parere avv. di cui all'all. 15 al Piano).

Rilevava, il tribunale, che tale circostanza avrebbe potuto esplicare conseguenze negative sulla programmata operazione concordataria, poiché:

-il sequestro preventivo avente ad oggetto una fetta rilevante dell'attivo concordatario e il suo connesso e conseguente vincolo di giuridica e materiale indisponibilità avrebbe potuto costituire elemento impediente alla liquidazione dell'attivo, tale da precludere la (giuridica) fattibilità del proposto concordato; in tali situazioni, come anche affermato dalla corte di legittimità nella corretta lettura esegetica del dato normativo di riferimento, l'imprenditore proponente domanda concordataria, già destinatario di un provvedimento di sequestro emesso dal giudice penale, si sarebbe dovuto attivare per ottenere la cessazione del vincolo cautelare insistente sui beni la cui liquidazione avrebbe dovuto apportare risorse utili al relativo adempimento, restando altrimenti sottratto, al giudice della procedura concorsuale, ogni potere di sindacare la legittimità del vincolo ablatorio finché esso persista e così residuando, in difetto, quale unica possibilità, la sola valutazione di inammissibilità del concordato per sua giuridica infattibilità (cfr. Cass., 20 dicembre 2016, n. 26329);

- nel caso di specie la proponente nulla aveva dedotto circa eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale quanto all'elisione del sequestro di cui innanzi e, quindi, appariva riscontrabile una situazione, in fatto e in diritto, che avrebbe potuto condurre all'affermazione di inammissibilità del concordato.

Al riguardo, l'attestatore, nella propria relazione ex art. 161, comma 3, l. fall., su tale specifico punto si era limitato a rappresentare l'intervenuta riduzione dell'importo sequestrato e ad affermare che *"tali circostanze hanno indotto l'amministratore unico a presentare il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo"* (cfr. pag. 50 relazione attestativa), senza effettuare verifica alcuna quanto alla perdurante efficacia del vincolo o all'adozione di ulteriori sequestri da parte del Tribunale di Padova ovvero a pronuncia di sua elisione e, pertanto, la valutazione finale espressa in termini positivi circa la fattibilità dell'operazione concordataria appariva erronea ed apodittica.

#### 4.b

Quanto all'attivo concordatario la proponente aveva indicato anche la cifra di euro 215.969 che avrebbe dovuto essere oggetto di relativo credito risarcitorio facente passivamente capo all'ex amministratore e ne aveva preventivato l'incasso entro giugno 2026; di tale posta l'asseverazione ne aveva certificato la veridicità e effettiva possibilità di esazione. Rilevava, quindi, che, per quel che concerne la quantificazione di tale emolumento, come precisato a pag. 109 della relazione asseverativa, risultava pendente il giudizio promosso dalla proponente nei confronti dell'ex amministratore per il suo accertamento e conseguimento e la cifra appostata sarebbe stata corrispondente a quella per la quale il tribunale adito aveva disposto sequestro conservativo. Il giudizio di effettiva sussistenza di tale introito risultava, pertanto, apodittico, stante la carenza di un titolo che avesse accertato l'invocata responsabilità del debitore e quantificato l'ammontare dei danni ad essa inerenti oltre che la mancanza di esaustive indicazioni, con riferimento ai relativi atti e produzioni di causa, di tale procedimento, dell'effettivo suo oggetto, del suo presumibile esito, profili relativamente ai quali l'asseverazione risultava carente. Anche per quel che concerneva l'indicata data del giugno 2026 per l'effettivo introito difettavano del tutto elementi che, sotto un profilo fattuale, supportassero tale inferenza e, quindi, anche l'apprezzamento di fattibilità espresso sul punto era apodittico poiché non sorretto da dato alcuno in forza del quale poterne verificare la concreta ed effettiva realizzabilità.

#### 4.c

Sempre con riferimento all'attivo concordatario, la proponente aveva indicato ulteriore

posta di euro 713.178 causalmente relativa a crediti verso clienti, precisando che tale cifra derivava da quella ben più consistente di euro 5.083.743 riferita a 29.905 posizioni, importo del quale aveva prudenzialmente proceduto alla parziale svalutazione, e ciò nella totalità con riferimento ai rapporti aventi valore sino ad euro 500,000 e a quelli costituiti sino all'anno 2015, del 50% quanto a quelli insorti dopo l'anno 2015 e di importo inferiore ad euro 5.000,00 e, per quel che concerne la cifra residua ed appostata, ritenuta esigibile, aveva operato riferimento agli esiti di parziale attività di recupero commissionata ad uno studio legale che aveva registrato l'introito, a fronte di un debito di complessivi euro 155.934,00, di euro 4.941,00 a seguito di intese transattive. L'asseveratore aveva certificato la veridicità di tale dato e convalidato l'asserto, reso dalla proponente, relativo alla possibilità di incasso di tale importo di euro 713.178 entro l'1 giugno 2026. Il tribunale riteneva, sul punto, l'attestazione, incompleta ed apodittica atteso che, quanto alle posizioni debitorie ritenute suscettive di adempimento, eventualmente coattivo, quantificate in oltre 700.000 euro, non aveva operato verifica alcuna circa l'entità individuale, la natura del debitore e la sua solvibilità e il riferimento comparativo agli esiti di attività di recupero che era stato ritenuto idoneo a comprovare la veridicità del dato dichiarato, in realtà non appalesava ragione alcuna di pertinenza e conducenza con la situazione alla quale avrebbe dovuto addurre dimostrazione; l'assenza di verifica in ordine ai richiamati profili, inoltre, minava di attendibilità il giudizio positivo di fattibilità, sul punto, dell'operazione concordataria poiché riposava su elementi meramente assertivi o presuntivi, insuscettivi, quindi, di retrospettiva verifica e riscontro.

Ha, quindi, formalmente invitato la proponente a rendere chiarimenti ed ha fissato la relativa udienza camerale ex art. 162 l. fall. al 25.11.2020.

**5.**

In data 20.11.2020 la proponente ha depositato memoria integrativa con relativa documentazione ed ha insistito per l'ammissione del concordato; il pubblico ministero ha depositato il 23.11.2020 memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda di concordato e il fallimento della proponente.

**6.**

Il tribunale, con decreto del 9-10.12.2020 ha dichiarato aperta la procedura concordataria fissando al 19.04.2021 l'adunanza dei creditori e designando commissari giudiziali il dott. Carlo Ravazzin e l'avv. Francesco Macioce, previo scrutinio dei chiarimenti rassegnati dalla proponente nella memoria depositata il 20.11.2020 alla luce della documentazione ad essa allegata e delle concorrenti e contrastanti istanze avanzate dall'ufficio del pubblico ministero, rilevando che:

- la proponente aveva ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso questo tribunale il 4.10.2019 doveva ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 27 c.p.p. poiché il procedimento penale al cui interno era stata disposta la misura era stato trasferito, per ragioni di competenza territoriale, al tribunale di Padova che non l'aveva reiterata; operando, poi, richiamo ad integrazione del parere legale già prodotto aveva, inoltre, sostenuto che: come evidenziato anche in un pronunciamento della corte di cassazione, la confisca prevista dall'art. 12 bis del d. lgs. n. 74/2000 poteva essere impedita dall'impegno di corrispondere, all'erario, le somme spettanti laddove assunto nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento tributario e, nel caso di specie, con la domanda ex art. 182 ter l. fall. aveva formalmente dichiarato il versamento di un importo pari al *'115% delle ritenute e dell'IVA'* e che corrispondeva ai crediti erariali per i quali era intervenuta la misura cautelare disposta dal giudice penale; il patrimonio di essa proponente, al momento, non registrava liquidità e poiché con la domanda di concordato era stato vincolato al soddisfo dei propri debiti tra i quali anche quelli verso l'erario, laddove vi fosse stata permanenza della cautela ciò avrebbe determinato *'illegittima duplicazione del rilievo, a fronte dello stesso debito fiscale'*; la richiamata misura cautelare

creava un vincolo in favore di un creditore privilegiato che nel contesto del concordato sarebbe stato soddisfatto integralmente sì da ravvisare unicità di destinazione di tali importi; aveva, ancora, affermato che in un proprio precedente provvedimento questo tribunale aveva aperto la procedura di concordato chiesta da una società il cui patrimonio era stato oggetto di sequestro preventivo e di confisca, ritenendo necessario, per ravvisare eventuale inammissibilità, il passaggio in giudicato della sentenza applicativa della confisca e che, comunque, nel caso di specie anche eventuale pronunciamento definitivo di condanna non avrebbe costituito ragione di infattibilità giuridica del concordato poiché essa proponente aveva presentato istanza di 'transazione fiscale' che doveva apprezzarsi quale 'impegno', di pagamento del relativo debito ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 74/2000;

- il 10.11.2020 era stata depositata sentenza con cui il tribunale di Venezia aveva condannato l'ex amministratore, al pagamento della somma di euro 215.000,00 oltre accessori, *prevedendo una articolata serie di rifusioni incrociate di spese legali* e il suo patrocinatore aveva formalizzato istanza di versamento della differenza tra quanto dovuto dal proprio assistito e quanto spettante alla proponente a titolo di rimborso spese processuali, sì da determinare un attivo di euro 230.000,00 superiore a quello preventivato nel piano di concordato e di immediata acquisizione;

- le ragioni per le quali i crediti in capo ad essa proponente erano stati ritenuti esigibili nella misura di euro 713.178 trovavano indicazione nella relazione ex art. 160, comma 2, I. fall. a firma del dott. Alberto Dello Strologo e il loro valore percentuale ragguagliato al complessivo originario ammontare (pari al 15%) era inferiore a quella del 22% che gli operatori del settore ritenevano applicabile nel caso di 'Non Performing Loans'; aveva, inoltre, conferito l'incarico di recupero a già affittuaria della propria azienda ed esperta nel settore anche in quanto svolgente attività di fornitura di gas ed energia elettrica con relativi pacchetti clienti.

6.a

Il tribunale ha ritenuto con tali integrazioni superati i propri rilievi, evidenziando che:

- sulla scorta anche del contenuto degli atti allegati al parere depositato dall'ufficio del pubblico ministero in data 20.11.2020, la cautela reale ritenuta potenzialmente ostativa all'ammissibilità della domanda di concordato era stata emessa ai sensi dell'art. 12 bis del d.l. n. 74/2000 in riferimento a reati previsti in tale testo normativo; appariva, pertanto, applicabile la previsione del comma 2 del richiamato disposto legislativo per il quale *'la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro'*; quanto all'esatto ambito precettivo di tale previsione di legge soccorreva l'esegesi di legittimità e appariva particolarmente pertinente recente pronuncia, richiamata anche dal pubblico ministero nel proprio parere (n. 24326/2020) per la quale *'in tema di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui al d. lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, introdotta dal d. lgs. n. 158 del 2015, secondo la quale la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, si riferisce alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda'*. Pertanto, se da un lato poteva ritenersi corretta l'inferenza dedotta dal pubblico ministero relativa alla opponibilità della cautela reale nei confronti dei creditori concordatari quand'anche sopravvenuta alla pendenza della procedura concorsuale - e ciò in ragione della sua funzionalizzazione alla tutela di interessi pubblicistici sovra individuali, connessi alla repressione degli illeciti penali- d'altro canto l'esercizio della potestà ablatoria statale, per previsione di legge, trova il proprio limite con riferimento agli importi che il soggetto passivamente interessato al procedimento penale si impegna a formalmente corrispondere all'Erario secondo alcuna delle procedure tipiche a ciò dirette. Questo perché -come evidenziato nella pronuncia del giudice penale

di legittimità n. 15776/2020 richiamata anche dall'asseveratore oltre che nel parere legale annesso alla nota di chiarimenti della proponente- altrimenti si verificherebbe una *'indebita locupletazione da parte del Fisco'* che potrebbe, quindi, beneficiare sia dei proventi della confisca che dei versamenti eseguiti dal contribuente in pendenza della cautela reale. L'esistenza del sequestro preventivo non appariva poter integrare ragione di inammissibilità della domanda concordataria e ciò sebbene dovesse predicarsi la valida esistenza del vincolo ablatorio (sia perché, contrariamente agli assunti della proponente e dell'asseveratore, la misura disposta presso questo tribunale e poi ridotta nel suo ammontare dal tribunale del riesame non necessitava di convalida da parte del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p. poichè, come correttamente dedotto e comprovato dall'ufficio del pubblico ministero, era stata posta in essere ai sensi dell'art. 54 c.p.p., sia perchè non risultava, né era stata data prova dell'intervento di provvedimento alcuno caducatorio) stante l'impegno, assunto dalla proponente, di corrispondere, al creditore erariale, attraverso le istanze formalizzate nelle forme dell'art. 182 ter l. fall., importi superiori a quelli al momento vincolati (e per i quali interveniva in modo esaustivo e convincente l'asseverazione integrativa depositata in allegato alla memoria di chiarimenti). Tale asserto motivo non poteva ritenersi contrastante con il principio espresso dal giudice di legittimità con la sentenza n. 26329/2016 dinanzi richiamata poichè trattasi di regola di carattere generale (ed, invero, il caso deciso riguardava fattispecie di responsabilità ex d. lgs n. 231/2001) che, nel caso dei reati tributari trova deroga in ragione della previsione speciale dettata al richiamato articolo 12 bis d. l.vo n. 74/2000. Né avrebbe, poi, potuto sostenersi che, in tal modo, il tribunale fallimentare interviene sul provvedimento del giudice penale, sostanzialmente elidendone il contenuto, atteso che solamente qualora sopravvenga il pagamento la confisca non potrà operare sicchè, laddove all'esito dell'approvazione da parte dei creditori sia pronunciata l'omologa, sarà in sede di esecuzione della domanda concordataria, sotto la vigilanza dell'ufficio commissariale, che la proponente, se del caso a mezzo di liquidatore ex art. 182 l. fall. dovrà dare impulso alle necessari interlocuzioni con il giudice della cautela per ottenere la disponibilità delle somme e/o dei beni con cui procedere ai preventivati pagamenti in favore dell'Erario, con corrispondente loro sottrazione al sequestro. In tal senso interveniva anche altra pronuncia della corte di cassazione per la quale *'in tema di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l'accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito'* (così Cass. Sez. 3 penale, 5.02.2019 n. 18034).

- la pronuncia del tribunale di Venezia richiamata dalla proponente nella nota di chiarimenti e prodotta in suo allegato poteva proficuamente valorizzarsi per ritenere suscettiva di introito la posta creditoria di euro 215.969 conseguente a risarcimento facente passivamente capo all'ex amministratore, e ciò alla luce del contenuto della missiva, prodotta in allegato alla sua memoria, con cui il patrocinatore dell'obbligato aveva chiesto di definire la controversia in via transattiva consentendole il definitivo incameramento dell'importo di euro 236.478,85 già disponibile perchè depositato quale cauzione utile allo svincolo di sequestro conservativo che è stato così revocato (con provvedimento del relativo giudice del 27.03.2019 (in allegato n. 52 alla memoria di chiarimenti);

- la proponente aveva indicato i parametri in forza dei quali aveva operato la svalutazione della posta creditoria ivi considerata rispetto al suo ben più consistente originario valore nominale e l'asseverazione aveva convalidato tale asserto; sebbene il mero acritico

richiamo, dell'asseveratore, a quanto, al riguardo, evidenziato nella relazione ex art. 160, comma 2, I. fall non avrebbe potuto, a rigore, ritenersi idoneo all'assolvimento dei propri compiti per i quali sarebbe stato, invece, necessario, un autonomo vaglio di quanto accertato e ritenuto dall'ulteriore tecnico, l'intervenuta emenda di chiarimento, come corroborata dall'attestazione, era idonea ad offrire al ceto creditorio un adeguato panorama conoscitivo utile alla formazione del proprio consenso; sarebbe stato, inoltre, compito dell'ufficio commissariale, nell'esecuzione delle verifiche utili alla redazione della relazione ex art. 172 I. fall., operare relativi riscontri al riguardo.

#### **7.**

L'adunanza dei creditori è stata rinviata su richiesta dell'ufficio commissariale al 7.06.2021 ed è stata ulteriormente differita, in ragione di un accertamento fiscale eseguito in data 4.06.2021 da 'Agenzia delle Entrate', su istanza della proponente avallata dall'ufficio commissariale, al 20.09.2021.

La proponente il 6.09.2021 ha, quindi, depositato integrazione del piano di concordato con relativa asseverazione integrativa ex art. 161, comma 3, I. fall. ed integrazione della domanda ex art. 182 ter di trattamento dei crediti tributari ad 'Agenzia delle Entrate' ed 'Agenzia delle Dogane'.

L'ufficio commissariale ha reso proprio parere su tale integrazione che ha depositato il 15.09.2021.

All'esito della adunanza dei creditori tenutasi il 20.09.2021 e dell'espletamento delle operazioni di voto, i commissari giudiziali, con nota depositata il 12.10.2021 hanno informato il tribunale del conseguimento della maggioranza approvativa ex art. 177, comma 1, I. fall. poiché su un totale di crediti ammessi pari ad euro 61.732.514,00 erano stati espressi voti favorevoli da creditori ragguagli al 61.693% e corrispondenti ad euro 38.084.933,36 e la maggioranza era stata conseguita in due delle tre classi in cui il ceto creditorio era stato differenziato nella proposta di concordato (cioè, in particolare, nella classe 1 relativa ai crediti degradati a chirografo di 'Agenzia delle Entrate' con voto favorevole del 100%, nella classe 2 relativa ad 'altri crediti chirografari' con voto favorevole del 53,826% nel mentre quanto alla classe 3 relativa ad 'Agenzia delle Dogane' era stato espresso voto negativo).

Il tribunale con decreto del 18-19.10.2021 ha fissato udienza ex art. 180 I. fall. 15.12.2021 e la proponente ne ha curato la notifica nei confronti dei creditori dissenzienti e 'Agenzia delle Dogane') che non hanno proposto opposizione; l'ufficio commissariale non si è formalmente costituito.

Il tribunale all'esito dell'udienza camerale, ha riservato la decisione.

#### **8.**

Avendo conseguito la prescritta maggioranza approvativa, e non riscontrandosi in senso ostativo situazione alcuna tale da poterne determinare giuridica infattibilità, la proposta domanda concordataria va omologata.

L'intervenuto conseguimento di voti in entità utile a pervenire all'approvazione esclude, poi, valutazione alcuna quanto alla legittimità del diniego espresso da 'Agenzia delle Dogane' sull'istanza presentata dalla debitrice ai sensi dell'art. 182 ter I. fall., pure sollecitata dalla proponente nel ricorso introduttivo del presente procedimento, poiché non ostativo all'attuazione della composizione del debito come prefigurata nel contesto del concordato rispetto ad eventuale alternativa liquidatoria.

Poiché l'impresa proponente ha sede legale in Roma, si radica la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 161, comma I, I. fall..

La società istante esercita attività commerciale ed è assoggettabile alle procedure concorsuali ex art. 1 R.D. 267/1942.

La condizione di crisi in cui versa ha trovato indicazione da parte della proponente e approfondimento da parte dell'ufficio commissariale giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall.

Deve premettersi che, alla stregua della corrente e condivisibile esegesi di legittimità (compendiata, in particolare, nella pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, n. 1521 del 2013) il controllo del tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, si sostanzia: 1) nella verifica della sua fattibilità giuridica (ossia nel riscontro dell'assenza di motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari.

In altri termini, secondo i principi vigenti, nell'attuale sistema normativo di disciplina il tribunale è chiamato ad intervenire (negando l'ammissione ex art. 162 l.fall.; revocando, ex art. 173 l.fall. l'ammissione intervenuta; rifiutando l'omologazione ex art. 180 l.fall.) le quante volte riscontri "*l'assoluta impossibilità di realizzazione*" del piano e, dunque, anche della proposta quale circostanza suscettibile di determinare un *deficit* causale della procedura.

In continuità con il citato indirizzo, la Suprema Corte ha precisato che mentre "*il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato*"; di conseguenza vi è un solo "*profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta*" (così, in motivazione, Cass. 6 novembre 2013, n. 24970).

8.a

Facendo concreta applicazione di tali canoni interpretativi deve, quindi, riscontrarsi, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la pronuncia di omologa, tenuto conto che, come anche convalidato dall'ufficio commissariale nel proprio parere ex art. 180 l. fall., il programma concordatario, alla luce delle integrazioni richiamate al precedente punto 7 e sui cui il ceto creditorio è stato chiamato ad esprimere il proprio voto continua a prevedere:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione, in essi comprese le spese di funzionamento della società per un complessivo ammontare stimato di euro 1.587.148,00 entro sei mesi dall'omologa;
- il pagamento integrale del debito qualificato da privilegio generale in favore di professionisti e di cooperative per un complessivo ammontare stimato in euro 286.039,00 entro dodici mesi dall'omologa;

- il pagamento integrale del debito assistito da privilegio generale in favore di enti previdenziali per un complessivo ammontare stimato in euro 333.492,00 entro dodici mesi dall'omologa;
- il pagamento integrale del debito privilegiato generale erariale relativo a Ires, Irpef Ritenute, Irap, imposte agevolate e relative sanzioni ed interessi e il pagamento parziale delle passività erariali riferibili a IVA e pertinenti sanzioni ed interessi per un complessivo ammontare stimato in euro 39.272.927,00 entro cinque anni dall'omologa come prospettato nella domanda ex art. 182 ter l. fall. ;
- il pagamento della quota parte del 26% dei residui debiti erariali degradati a chirografo per un ammontare complessivo stimato in euro 6.129.311,00 entro cinque anni dall'omologa come prospettato nell'istanza ex art. 182 ter l. fall., con loro collocazione in 'classe 1';
- il pagamento della quota parte del 26% dei residui debiti erariali per accise degradati a chirografo per un ammontare complessivo stimato in euro 4.376.253 entro cinque anni dall'omologa come riportato nella domanda ex art. 182 ter l. fall. e inseriti in 'classe 2';
- il pagamento della quota parte del 25% degli altri crediti privilegiati degradati a chirografo nonché dei crediti chirografari tali *ab origine* per complessivi euro 3.701.519,00 per metà dopo quattro anni dall'omologa e per la restante metà entro cinque anni dall'omologa, inseriti in 'classe III';

presupponendo l'intervento dell'omologa entro il 31.12.2021 e la conseguente esecuzione del piano entro il 31.12.2016.

In sede di integrazione della domanda concordataria, che faceva seguito a verifica fiscale eseguita nel maggio 2021, come anche rilevato dall'ufficio commissariale nella propria relazione ex art. 172 l. fall. la proponente ha riconosciuto in favore di 'Agenzia delle Entrate' ulteriore credito per complessivi euro 6.832.371 con conseguente incremento del passivo concordatario a complessivi euro 104.562.659 che non ha, però, inciso in termini modificativi modalità e percentuali di pagamento dei creditori poiché fronteggiato con incremento delle risorse finanziarie esterne.

L'attivo concordatario è stato, quindi, stimato in complessivi euro 57.943.318,00, di cui euro 41.776.464,00 derivanti dalla liquidazione del patrimonio della proponente, euro 16.166.854 dall'elargizione resa disponibile dal socio

Quanto all'effettiva acquisibilità delle risorse necessarie alla composizione del debito secondo le forme, tempi e modi dettagliati nella proposta e in esecuzione del piano ad essa accedente intervengono le considerazioni asseverative ex art. 161, comma 3, l. fall. che già in sede di ammissione hanno trovato il loro positivo vaglio di attendibilità e condivisibilità ed a cui ulteriore adesivo riscontro e corroboro si pongono le valutazioni rassegnate dall'ufficio commissariale sia nella relazione ex art. 172 l. fall. che nel parere ex art. 180 l. fall. che il collegio ritiene poter condividere ed alla stregua delle quali ritiene non riscontrabile profilo alcuno di infattibilità giuridica dell'operazione complessiva.

Trattandosi di procedura concordataria di natura squisitamente liquidatoria risulta, inoltre, rispettato il limite del soddisfo del credito chirografo nella misura non inferiore al 20% prescritta dall'art. 160, comma 4 l. fall.

Rileva, sul punto, il tribunale che, come evidenziato dai commissari giudiziali nei citati atti a loro redazione, la percentuale di suo adempimento -che interverrebbe una volta soddisfatto il privilegiato non falcidiato- muoverebbe tra il 25% ed il 26% del pertinente ammontare, entità all'evidenza superiore a quella altrimenti conseguibile in sede di liquidazione fallimentare e che vedrebbe il pagamento del solo debito prelatizio nella misura del 31% del relativo ammontare senza nulla devolvere ai creditori chirografi.

All'ufficio commissariale, nell'istituzionale adempimento del proprio dovere di vigilanza anche nella fase di esecuzione, competerà la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti

attuativi del concordato quanto; in particolare all'afflusso delle risorse necessarie e al pagamento dei creditori secondo le forme e i tempi prospettati, in essi compresi, sulla scorta di quanto precisato al superiore punto 6.a, le iniziative necessarie per acquisire all'attivo i cespiti oggetto di sequestro in ambito penale

Poiché la proposta concordataria prevede la liquidazione di beni deve intervenire nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 comma 1 l. fall. che, su espressa indicazione della proponente, il tribunale designa nella persona del dott. Roberto Valentino di cui è stato dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 l. fall.; l'ufficio commissariale procederà al relativo riscontro riferendo, quindi, l'esito al tribunale.

Il presente decreto è esecutivo per legge (art. 180, quinto comma, l. fall.).

**P.Q.M.**

1) omologa il concordato preventivo oggetto della proposta e del piano presentati da  
con sede legale in Roma,

con atti depositati il 31.08.2020 e il 6.09.2021;

2) dispone che l'ufficio commissariale provveda ad indicare una rosa di almeno tre creditori che diano disponibilità all'assolvimento della funzione di componenti il comitato dei creditori alla cui successiva formalizzazione e designazione provvederà il giudice delegato;

4) nomina liquidatore giudiziale il dott. Roberto Valentino perché proceda all'espletamento delle attività di seguito dettagliate:

a) il liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto di omologa, trasmetterà, all'ufficio commissariale ed al comitato dei creditori, un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse oltre che al deposito, in cancelleria, dell'elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione;

b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà preventivamente munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione ai commissari giudiziali ed al giudice delegato;

c) il liquidatore richiederà il parere dell'ufficio commissariale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere dei commissari giudiziali e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

d) il liquidatore, a semplice richiesta dovrà rendere adeguata informativa, all'ufficio commissariale, dell'andamento della fase esecutiva del concordato tempestivamente segnalando ogni situazione di criticità;

e) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà un rapporto riepilogativo dell'andamento della fase esecutiva del concordato e lo comunicherà a mezzo di P.E.C., previa acquisizione delle osservazioni di cui al punto seguente, ai commissari giudiziali, al comitato dei creditori ed a tutti i creditori all'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 171, comma 2, l. fall.;

f) l'ufficio commissariale procederà al riscontro relativo alla ricorrenza in capo al liquidatore dei requisiti stabiliti dall'art. 28 l. fall. riferendone l'esito al tribunale; sorveglierà lo svolgimento dell'intera procedura con riferimento alla fase della liquidazione, correderà con le sue osservazioni il rapporto riepilogativo periodico di cui al punto che precede e, in ogni caso, laddove riscontri rilevanti inadempimenti, informerà sia il giudice delegato che i creditori, ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;

g) le somme ricavate dalla liquidazione destinate all'attivo concordatario saranno depositate su un autonomo conto corrente bancario intestato alla società, con prelievo

vincolato all'autorizzazione dei commissari giudiziali per gli importi superiori ad euro 30.000,00;

h) il liquidatore registrerà ogni operazione contabile derivante dalla liquidazione in un apposito registro previamente vidimato dal giudice delegato;

i) il liquidatore provvederà non appena possibile e, comunque, nel rispetto della tempistica di piano e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, a ripartire, tra i creditori, le somme via via realizzate derivanti dalla liquidazione, sulla base di piani di riparto dei quali dovrà curarne la preventiva trasmissione all'ufficio commissariale e al comitato dei creditori per il relativo visto approvativo e quindi la comunicazione ai creditori;

l) ultimate le operazioni di acquisizione dell'attivo, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.;

5) riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

**MANDA**

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, ai commissari giudiziali ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

**MANDA**

all'ufficio commissariale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del tribunale, il 20 dicembre 2021

Il Presidente  
Dott. Antonino P. La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 22/12/2021

F. Crades

9